



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

(approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 31.07.2019)

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI VOLONTARI COMUNALI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Volontario
- Art. 3 - Prestazioni
- Art. 4 - Registro dei Volontari comunali: struttura
- Art. 5 - Bando
- Art. 6 - Requisiti
- Art. 7 - Copertura assicurativa e altri obblighi del Comune
- Art. 8 - Avvio e svolgimento dell'attività di volontariato
- Art. 9 - Doveri del volontario comunale
- Art. 10 - Entrata in vigore, abrogazione e pubblicità

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1 E' istituito il Registro dei volontari comunali, con le finalità e per lo svolgimento delle attività di volontariato di carattere sociale, civile e culturale previste dalla L. 266/91, "Legge quadro sul volontariato" e dalla L.R. n. 34 del 29/08/1994, "Valorizzazione e promozione del volontariato".

Scopo del Registro è la costituzione di un'organizzazione – avente la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta e sede presso il municipio – a cui aderiscono persone fisiche che intendano prestare volontariamente la loro opera, a titolo personale gratuito, per lo svolgimento di attività nelle aree previste dall'art. 3 (1) della L.R. 34/94, in collaborazione con il Comune di Piscina.

Questo Regolamento disciplina e organizza:

l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Ente purché iscritti al Registro dei Volontari Comunali di Piscina;

lo svolgimento del servizio di volontariato civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone residenti nel territorio del Comune di Piscina e/o nei comuni limitrofi, per scopi di pubblico interesse.

2. Il Comune di Piscina riconosce che l'attività di volontariato civico è libera. Ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni area di intervento definita dall'ente.

3. Rimane escluso dall'ambito di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile, nonché l'attività di volontariato svolta da parte di organizzazioni, la quale resta disciplinata dalle vigenti norme di legge, dai regolamenti comunali e dalle convenzioni specifiche che ne definiscono le modalità di intervento e collaborazione con l'Ente.

Articolo 2 – Volontario

1. Il Volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del Volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno o necessità.

3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi svolti dall'Amministrazione. I volontari non possono pertanto essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente dell'Ente, bensì potranno collaborare con loro, unicamente per integrare la qualità dei servizi offerti al territorio, e/o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative, a favore della comunità e del territorio.

La gestione del registro è affidata ad un Responsabile unico per tutto l'Ente, il quale curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi (a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento del Registro stesso), individuato nel Responsabile del procedimento. Il responsabile avrà il compito di vagliare le richieste di iscrizione, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del Volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Si intende perciò una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche e/o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del volontario comunale è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è pertanto incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

3. L'attività del volontario comunale è prestata in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuita in alcun modo, neppure in forma indiretta; è previsto e possibile il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal volontario, nello svolgimento delle attività preventivamente autorizzate, secondo le modalità determinate dal Responsabile del procedimento a cui è adibito.

Articolo 4 – Registro dei Volontari comunali: struttura

Viene istituito il **Registro dei Volontari comunali**, suddiviso per aree di attività, al quale i singoli cittadini possono iscriversi, al fine di manifestare la propria disponibilità ed impegno sociale nello svolgimento delle attività definite dall'Ente, e precisamente:

a) area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

b) area impegno civile, relativa alla tutela e al miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, ai diritti degli animali, alla cura ed alla manutenzione delle aree verdi e della città;

c) area culturale, relativa alla promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche (rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente);

d) area della comunicazione,

attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione per le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico (organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale), la gestione di sale pubbliche e della biblioteca, nonché la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

Le aree di intervento in cui presentare l'attività di volontariato civico sopra elencate sono da intendersi esemplificative e non esaustive; la Giunta Comunale può, con proprio atto, provvedere alla loro integrazione e/o modifica.

Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'Ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti (vedi art. 6), abbiano presentato la relativa domanda di iscrizione.

Il Volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la propria cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Il Registro dei Volontari del Comune di Piscina è mantenuto e conservato agli atti dall'ufficio Politiche Sociali.

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Politiche Sociali pubblica sul sito web istituzionale un Bando, nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro, e le modalità di presentazione della relativa domanda d'iscrizione.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande d'iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro 30 giorni dalla presentazione, dal Responsabile di Procedimento competente per area.
4. Il Responsabile di Procedimento accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo ne comunica al candidato il diniego all'iscrizione.
5. L'Ente potrà attivare ulteriori bandi specifici, finalizzati alla realizzazione di particolari progetti, iniziative ed eventi, per i quali ritiene opportuna la partecipazione e collaborazione di volontari;

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale Volontario comunale, con questo Ente dovrà:
 - a) essere maggiorenne;
 - b) essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino di paesi terzi, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
 - c) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - d) idoneità psico-fisica in relazione allo svolgimento dell'incarico;Possono svolgere servizi di volontariato anche persone con invalidità o disabilità, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività operativa, l'Ente può richiedere attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un impiego compatibile con la propria condizione.
2. Nella scelta dei candidati non potrà essere in alcun modo attuata discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario comunale.
3. Per particolari e specifiche attività, che richiedono specifiche competenze, conoscenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 – Copertura assicurativa ed altri obblighi del Comune

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività di volontariato comunale.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per gli infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di mezzi o veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'Ente.

4. Il Comune di Piscina è tenuto, nei confronti del Volontario Comunale attivo, a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura del Responsabile del servizio a cui è adibito.

5. Attraverso il Responsabile del servizio interessato, il Comune fornirà ai Volontari, a propria cura e spese, le attrezzature, i mezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività. *Ogni volontario sarà inoltre dotato di un tesserino di riconoscimento*, da utilizzare durante l'espletamento delle attività. Tutto il materiale sarà riconsegnato al Responsabile del settore interessato, al termine della collaborazione di volontariato.

Articolo 8 – Avvio e svolgimento attività di volontariato

1. I volontari iscritti nel Registro comunale vengono individuati dai Responsabili dei procedimenti competenti per tipologia di intervento da attivare, sulla base delle esperienze, delle conoscenze, attitudini e disponibilità dichiarate dai candidati volontari, e sulla base di un eventuale colloquio preliminare.

2. Il Responsabile del procedimento interessato incarica il volontario così individuato, verificando preventivamente il mantenimento dei requisiti in capo allo stesso, previsti dal presente Regolamento. Il volontario risponde dell'adempimento delle funzioni assegnate esclusivamente al Responsabile del servizio, o persona da esso incaricata, competente per materia.

3. Il Responsabile del procedimento interessato avrà cura di disporre, con proprio provvedimento, l'affidamento delle attività al volontario, contenente i dettagli delle attività e le modalità di attuazione delle stesse, che il volontario dovrà sottoscrivere per accettazione, prima dell'inizio del servizio. Compito del Responsabile del procedimento è altresì informare, istruire e, se necessario, formare il volontario civico circa le modalità di svolgimento delle attività e le normative di riferimento a cui attenersi; è suo compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del volontario civico.

4 Il Responsabile del procedimento dovrà verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

Articolo 9 - Doveri del volontario civico

1. Il volontario che accetta di espletare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto a:

- Svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, con senso di responsabilità, di impegno, con lealtà e spirito di servizio, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, conformemente all'interesse pubblico ed in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni in materia;
- Tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione, durante lo svolgimento delle sue attività;
- Utilizzare le eventuali attrezzature, mezzi e strumenti assegnati con la massima diligenza, perizia e cura del buon padre di famiglia;
- Svolgere la propria attività con discrezione e nel rispetto del segreto d'ufficio;
- Osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la normativa in materia di privacy (UE n. 2016/679), relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività a cui è adibito, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi;

□ Comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività nonché tutti quegli aspetti e circostanze non previste nell'accordo sottoscritto.

2. È fatto divieto ai volontari comunali di accettare qualsivoglia remunerazione per le attività svolte.

3. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura, e l'Amministrazione Comunale e i dipendenti sono pertanto sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario medesimo. Il Responsabile del servizio cui il volontario è assegnato valuterà, di volta in volta e secondo la gravità del comportamento posto in essere, se giungere alla revoca dell'accordo e all'eventuale esclusione dal Registro dei volontari comunali in via definitiva.

Articolo 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.

3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.